

COL MAXIEMENDAMENTO DEL GOVERNO SI INNALZA PER LA PRIMA VOLTA UN ARGINE ALLA COOPTAZIONE NEI RANGHI DEL POTERE PUBBLICO DELLE TOGHE CHIAMATE A GIUDICARE PROPRIO I CONFLITTI STATO-CITTADINO

Anche sul ruolo cruciale dei consiglieri di Stato il testo Cartabia avvia una piccola rivoluzione

Quei limiti alla magistratura amministrativa segnata dal conflitto col Csm e dal libro di Rizzo

STEFANO BIGOLARO

Nel lago della giustizia amministrativa le acque sono di solito piuttosto calme, almeno in superficie (cosa accade sotto, non è facile vederlo...). Ci sono però dei momenti in cui qualche sasso, cadendo, provoca dei cerchi. E qualche volta può essere un macigno. Ora dev'essere uno di quei momenti: si sono sentiti dei tonfi.

Il primo c'è stato con l'annullamento da parte del Consiglio di Stato delle nomine del Presidente della Corte di

Cassazione e del Presidente aggiunto. Non si era mai visto nulla di simile. E la reazione è stata immediata: il Csm – con il tacito avallo del Presidente della Repubblica – ha riconfermato quelle nomine, tali e quali, con una motivazione più ampia.

Naturalmente non si sta parlando delle specifiche vertenze (sarà però interessante seguirne gli sviluppi: il Csm si è conformato alla sentenza?). Sono considerazioni generali. Da un lato, il Consiglio di Stato riconosce l'ampia discrezionalità del Csm, ma lo obbliga a una motivazione puntuale e analitica: il che suona un po' contraddittorio. D'altro lato, il Csm – nella rapidità con cui ha rimotivato le stesse nomine – lascia l'impressione che il giudice amministrativo crei scompiglio per questioni solo formalistiche, superabili con un po' di impegno in più. E l'effetto non è dei migliori, quanto al senso del nostro sistema di giustizia amministrativa. In una vicenda del genere finiamo tutti per subire un danno. Dunque, è da farsi un nodo al fazzoletto: forse c'è qualcosa da modificare, nel rapporto tra giurisdizioni.

E poi è uscito un libro che ha acceso i riflettori sul nostro mondo. Si chiama – con un titolo a effetto – "Potere assoluto" (sarebbe quello del Consiglio di Stato). È di Sergio Rizzo, e già questo giornale ne ha parlato, come molti altri. Difficile fare commenti: il che però non vuol dire che quel libro sia irrilevante. Va fatta ogni riserva su ogni vicenda narrata. Ma quel che conta è che viene diffusa un'immagine

complessiva assai negativa che ci riguarda tutti, non soltanto i Consiglieri di Stato. Sia chiaro, non va avallata nessuna deriva scandalistica: la questione si pone a un livello più alto. Ognuno di noi, come giudice o come avvocato, ha una responsabilità che lo trascende: quello che fa non riguarda lui solo, si ripercuote sul sistema della giustizia. Si può quindi decidere di ignorare un libro del genere o di confrontarsi con esso (e, per inciso, c'è anche la responsabilità di chi scrive). Ma concorriamo a una funzione: assicurare la giustizia nei confronti del potere pubblico. Se la fiducia nella possibilità di conseguire quella giustizia viene messa in crisi, è da riflettere: è da capire se vi siano e quali siano i punti di debolezza, e da metterci mano.

Finora – in realtà – è sembrato che la situazione fosse statica, e che la riforma della giustizia non riguardasse la giustizia amministrativa. Ma venerdì scorso gli emendamenti del Governo al disegno di legge delega hanno introdotto previsioni riferite anche ai giudici amministrativi. Sono quelle relative alla “andata e ritorno” dei magistrati rispetto alle cariche elettive e agli incarichi governativi. Sono tali incarichi a interessare di più i giudici amministrativi. E se durano più di dodici mesi, si prevede – nel testo votato dal Governo – il divieto del ritorno alle funzioni giurisdizionali.

Sarà ora da approfondire quali siano gli esatti incarichi e le esatte limitazioni. E in ogni caso il testo governativo potrà essere oggetto dei più radicali interventi in sede

parlamentare (specie se – come preannunciato – non verrà posta la fiducia). Però già solo la scelta di limitare gli incarichi è di grande rilievo. Da sempre incarichi extragiudiziari fondamentali sono attribuiti a Consiglieri di Stato: la loro competenza tecnica è indiscussa (è semmai da chiedersi se esistano altre riserve di alta competenza cui attingere). Non c'entra qui la regola costituzionale che attribuisce al Consiglio di Stato funzioni sia giurisdizionali che consultive: si tratta degli incarichi ai singoli giudici, non dei compiti dell'organo. Insomma, questi incarichi non ce li impone nessuno: è una valutazione di opportunità. Si può dunque pensarla come si vuole. Ma non c'è dubbio che è un punto molto delicato, perché riguarda l'indipendenza del giudice da quei poteri sui quali deve giudicare. E va inquadrato in una visione generale della giustizia amministrativa.

Nel passato – a dire il vero – la volontà di intervenire sugli incarichi si è frequentemente riproposta, ma senza mai concretarsi. Dal verbale del Consiglio dei Ministri dell' 8 gennaio 1951: *“Scelba: Riterrebbe opportuno un provvedimento che escludesse i consiglieri di Stato da tutti gli incarichi estranei al normale esercizio delle loro funzioni, salvo per alcuni particolari incarichi. E conseguentemente il Governo (il De Gasperi V) delibera “di non consentire d’ora innanzi collocamenti fuori ruolo se non nei casi strettamente necessari alle esigenze della pubblica amministrazione”*

Sono passati più di settant'anni. Viene da dire: se non ora,

quando? Tra altri settant'anni, non importa.

[Copyright \(c\)2022 Il Dubbio, Edition Il Dubbio](#)

[Powered by
TECNAVIA](#)